Tribunale di Alessandria, sez. Civile - 05/01/2023, n. 9. Est. Dragotto.

MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato Gi. Za. e Ca. Fr. esponevano di essere soci della G.I. Since 1962 s.r.l. rispettivamente per le quote del 95 e del 5 %, lo Za. avendo acquistato la sua partecipazione dalla Eco Delphi s.r.l. in data 19 novembre 2018 (doc. 2). Quest'ultima società era in realtà una fiduciaria del sig. Za., come dimostrava la procura speciale a vendere la quota detenuta in G.I. Since 1962 s.r.l., rilasciata in data 27 dicembre 2017 dal legale rappresentante della stessa sig. Bi. An. Ca. ai sigg.ri Za. Gi. e Za. Sa. (doc. 4). Senonché in data 16 ottobre 2018, poco prima il trasferimento delle quote a Za. Gi., il Bi., a mezzo scrittura privata autenticata dal Notaio En. Bu. Ro. in Novi Ligure (doc. 5), costituiva sulle stesse un pegno a favore di tale Be. Ve., dichiaratasi creditrice della società di € 250.000.

Pertanto lo Za. non aveva mai acquistato la piena disponibilità della sua partecipazione sociale, in quanto il diritto di voto veniva esercitato dalla creditrice pignoratizia ai sensi dell'art. 2352 c.c.

Di tale situazione, e di tutti i danni che ne erano derivati ai soci attori, era da ritenersi professionalmente responsabile il Notaio Bu. Ro., che non si era avveduto che nello Statuto della G.I. Since 1962 s.r.l., all'art. 10, era prevista una clausola di gradimento e di prelazione che impediva il trasferimento delle quote - ed altresì la costituzione su di esse di diritti reali anche di garanzia come il pegno (u.c. art. 10) - a favore di soggetti diversi dagli altri soci, il loro coniuge o i parenti in linea retta, senza che prima fosse seguita una procedura volta alla comunicazione agli organi sociali dell'intenzione di procedere come sopra, e al trascorrere di un lasso di tempo scaduto il quale il gradimento si intendeva concesso e la prelazione degli altri soci non esercitata.

Tale procedimento non era stato seguito dal Bi., che aveva agito di nascosto dagli attori, e nonostante ciò il notaio aveva autenticato l'atto di costituzione del pegno, così incorrendo in responsabilità professionale per aver permesso la formazione di un negozio illegittimo e nullo sia in quanto stipulato dal Bi. in spregio dell'esistenza di

vincoli sulle quote e del fatto di essere un mero fiduciario di Za., sia perché si trattava di un atto del tutto simulato non avendo né il Bi. né la Be. l'effettiva intenzione di costituire il pegno ma solo di danneggiare lo Za., sia perché il notaio non si era avveduto che il prezzo corrisposto di ben 250.000 Euro non poteva essere nelle disponibilità di una giovane di appena 25 anni come la Be., sia infine perché il professionista aveva violato la normativa antiriciclaggio e in particolare quanto previsto dall'art. 35 del D.L. 223/06 che impone al notaio di indicare nell'atto gli estremi dei mezzi di pagamento ed acquisirne la relativa documentazione, nonché il divieto di consentire l'uso di denaro contante.

Discendeva da ciò che il convenuto doveva essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. del danno patrimoniale subito dagli attori conseguente al fatto che la loro società - a causa dell'esistenza del pegno - si era vista negare il credito dalle Banche ed aveva dovuto stipulare delle fideiussioni al fine di non vedersi revocare le autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti, e non aveva potuto partecipare alla gara indetta dal Fallimento Gestioni Industriali s.r.l. per l'acquisto della relativa azienda (del valore di oltre 7.000.000 di euro ed acquistata da altri per appena 1.000.000 di euro) con una perdita pari a 6 milioni di €uro, ed in ogni caso pari quanto meno al valore del pegno concesso.

Si costituiva in giudizio il notaio convenuto contestando punto per punto tutto quanto sostenuto dagli attori e chiedendo il rigetto della loro domanda risarcitoria.

La causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali e rinviata per precisazione delle conclusioni senza l'ammissione di mezzi di prova orale.

All'esito il Tribunale decide come segue.

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

In tema di responsabilità professionale del notaio le cause solitamente proposte sono basate sulla responsabilità contrattuale del professionista e in tali termini sono qualificate da giurisprudenza costante e consolidata (vedi fra le tante Cass. 14934/02; Cass. 1228/03 citata pure dalla difesa attorea; Cass. 264/06; Cass. 24733/07; Cass. 11296/20; Cass. 10474/22).

Nel caso che ne occupa invece gli attori, che non sono stati clienti del notaio convenuto, agiscono in qualità di terzi estranei al contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto la scrittura privata autenticata in oggetto (costituzione di pegno su quota societaria del 16 ottobre 3 2018) e in tale veste richiamano piuttosto l'art. 2043 c.c. che le norme che disciplinano la responsabilità contrattuale; tuttavia nell'individuare la condotta colpevole del notaio fanno riferimento alla violazione dei suoi obblighi professionali nello svolgimento del mandato (che pacificamente gli fu conferito solo dagli stipulanti della scrittura privata di costituzione del pegno, sigg.ri Bi. e Be.).

Non è quindi ben chiaro quale sia la domanda svolta dagli attori - che, come rilevato sopra, a pagg. 5 dell'atto di citazione parlano di responsabilità extra contractu e citano l'art. 2043 c.c., salvo poi richiamare a pag. 6 a sostegno delle proprie pretese Cass. 1228/2003 che statuisce in merito alla responsabilità contrattuale del notaio.

Comunque la domanda appare infondata sia che la si qualifichi come domanda da responsabilità contrattuale che come domanda ex art. 2043 c.c.

In ambito contrattuale la giurisprudenza ammette talora che la responsabilità di un professionista possa estendersi anche nei confronti di terzi, non parti del rapporto/contratto professionale che viene in rilievo, ma richiede quanto meno che fra il professionista e il terzo vi sia stato un contatto c.d. sociale, ossia che il terzo, esposto ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, abbia confidato nello svolgimento diligente del mandato professionale (si pensi ad esempio ai danni derivanti ad entrambi i genitori per responsabilità medica durante le operazioni di parto, laddove un contratto di assistenza sanitaria diretta si può ritenere instaurato solo con la madre del nascituro).

Sul punto si richiama la recente Cass. 29711/20 a mente della quale: “La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta

dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico". Conforme Cass. 11 luglio 2012 n. 11642.

Per quanto riguarda specificamente l'attività professionale notarile la giurisprudenza ha talora riconosciuto la responsabilità del notaio nei confronti di terzi, ma solo in casi in cui il terzo era parte a sua volta di altro contratto strettamente collegato a quello redatto dal notaio (si vedano le due massime successive che sono relative la prima alla responsabilità di un notaio nella redazione di una procura a vendere nei confronti del terzo acquirente parte del successivo atto di vendita, la seconda alla responsabilità verso la Banca mutuante di un notaio incaricato da un acquirente di immobile per la stipula del rogito di acquisto - finanziato con il mutuo - che aveva omesso di rilevare l''esistenza di un vincolo archeologico sul bene:

"Il notaio che, nella autenticazione di una procura speciale a vendere preparatoria di successivo contratto traslativo, violi il dovere di diligenza qualificata impostogli ai fini dell'identificazione del soggetto che rilascia detta procura, può essere chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi in tema di cd. contatto sociale qualificato, anche dei danni cagionati al terzo interessato all'acquisto, in conseguenza di tale negligente identificazione, poiché il contratto d'opera professionale finalizzato al rilascio della procura speciale, benché formalmente concluso fra il notaio e il futuro venditore ed avente ad oggetto un negozio unilaterale, è fonte di obblighi di protezione pure nei confronti dell'aspirante compratore, il quale va qualificato come "terzo protetto dal contratto" Cass. 7746/2020.

"Nel caso in cui un soggetto interessato a stipulare un mutuo ipotecario con una banca incarichi un notaio di effettuare le visure del bene destinato ad essere l'oggetto dell'ipoteca e a redigere la relativa relazione, ciò determina l'assunzione di obblighi in capo al notaio non soltanto nei confronti del mutuatario, ma pure nei confronti della banca mutuante, e ciò sia che si intenda l'istituto bancario quale terzo ex art. 1411 c.c.,

che beneficia del rapporto contrattuale di prestazione professionale concluso dal cliente mutuatario, sia che si individui un'ipotesi di responsabilità "da contatto sociale" fondata sull'affidamento che la banca mutuante ripone nel notaio in quanto esercente una professione protetta. In tal caso, l'eventuale danno dovrà essere parametrato in base alla colposa induzione dell'istituto di credito ad accettare in ipoteca, con riguardo al finanziamento, un bene non idoneo a garantire la restituzione del credito erogato (nella specie, a causa di un vincolo archeologico che, seppure non astrattamente qualificabile come assoluto, concorreva ad incidere negativamente sul valore di mercato del bene) Cass. 9320/16).

Nel caso che ci occupa non si ravvisano gli elementi necessari a configurare una responsabilità da contatto sociale in quanto gli attori non hanno mai avuto alcun contatto col notaio convenuto, che si è limitato ad eseguire il mandato professionale conferitogli da altri, senza peraltro che la scrittura privata di cessione di quote sociali dal notaio autenticata fosse collegata con altri, anteriori o successivi, negozi giudici conosciuti o conoscibili dal notaio e di cui gli odierni attori fossero parte.

A tal proposito non è chi non veda come non sia stato neppure allegato che il notaio sapesse o dovesse sapere 1) dell'asserito rapporto fiduciario che Za. allega - senza assolutamente provarlo non essendo sufficiente a tal fine la produzione della procura a vendere le quote sociali - esservi fra lui e il Bi., e 2) della procura a vendere le quote dal Bi. già conferita allo Za.. Tantomeno si vede come il notaio potesse o dovesse sapere che il Bi. e la Be. volessero in realtà porre in essere un negozio assolutamente simulato, ammesso che davvero così sia stato, del che, anche in tal caso, non è stata fornita né offerta dagli attori la minima prova.

Resta da esaminare il profilo di responsabilità riconducibile alla formazione di un negozio totalmente nullo o quanto meno annullabile che, secondo la prospettazione fornita dagli attori, renderebbe il notaio responsabile della violazione della sua legge professionale, posta a tutela non solo delle parti dell'atto concluso con il ministero del notaio ma anche di terzi.

A tal proposito si evidenzia innanzitutto come tale prospettazione sia intrinsecamente contraddittoria, essendo notorio che un negozio nullo non produce alcun effetto, tanto più nei confronti di terzi ad esso estranei; in secondo luogo si osserva come, a differenza di quanto sostenuto dagli attori, la scrittura privata di cessione di quote sociali che il notaio Bu. Ro. autenticò in data 16 ottobre 2018 non sia affatto nulla né annullabile, ma solo improduttiva di effetti nei confronti della società G.I. Since 1962 s.r.l. e della socia Ca. Fr. (con esclusione dello Za. che alla data della cessione non era neppure socio della stessa e non poteva quindi avvalersi dei diritti di gradimento e prelazione stabiliti dall'art. 10 dello Statuto sociale). Sul punto vedi fra le altre Cass. 7003/2015 secondo cui "In tema di società di capitali, l'acquisto di quote sociali effettuato in violazione del patto di prelazione statutariamente previsto in favore dei soci determina l'inefficacia, peraltro nella sola misura in cui si realizzi un'alterazione nella proporzione fra le rispettive quote, del relativo trasferimento nei confronti degli altri soci e della società, ma non anche la nullità del negozio traslativo tra il socio alienante ed il terzo acquirente". Vedi anche Cass. 12956/16 e Cass. 8645/98.

Ne consegue che l'atto di cessione di quote sociali o di costituzione sulle stesse di diritti reali anche di garanzia è pienamente valido ed efficace tra le parti, dal che risulta smentito che il notaio Bu. abbia autenticato un negozio nullo o annullabile o inidoneo al raggiungimento dello scopo richiesto.

In ogni caso si veda la seguente sentenza secondo cui persino quando ha ricevuto un negozio potenzialmente nullo non sempre il notaio può essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 28 della Legge professionale: "Il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell'atto sia inequivoca ed indiscutibile, dovendosi intendere l'avverbio espressamente, che nell'art. 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 qualifica la categoria degli "atti proibiti dalla legge", come "inequivocamente"; pertanto, tale divieto si riferisce a contrasti dell'atto con la legge che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione della nullità deriva solo attraverso la disposizione generale dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., per effetto di un consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale o dottrinale. (In applicazione del

riportato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente, ai sensi dell'art. 28 citato, la responsabilità del notaio che aveva autenticato una scrittura costitutiva di s.a.s. contenente una clausola di arbitrato con nomina degli arbitri non da parte di terzi, pur in presenza di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali in ordine all'alternatività tra arbitri endosocietari, di cui all'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2005, n. 3, ed arbitri di diritto comune, ovvero dell'esclusività dei primi in sede societaria). Cass. 5913/11.

Gli attori addebitano infine al notaio Bu. Ro. di aver violato la normativa antiriciclaggio e in particolare quanto previsto dall'art. 35 del D.L. 223/06 che impone al notaio di indicare nell'atto gli estremi dei mezzi di pagamento ed acquisirne la relativa documentazione e il divieto di consentire l'uso di denaro contante. La contestazione è del tutto inconferente ed infondata posto che l'atto di costituzione di pegno che il notaio autenticò non prevedeva alcun trasferimento di denaro o altri valori e tantomeno pagamenti di qualsiasi tipo che potessero richiedere al notaio gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, ma solo la costituzione di un diritto reale di garanzia (pegno).

In conclusione non pare possa attribuirsi al convenuto alcuna condotta che violi norme di legge poste a tutela anche di terzi estranei al mandato professionale con la conseguenza che un'eventuale domanda risarcitoria basata su responsabilità da contatto sociale deve senza dubbio essere rigettata.

Lo stesso è a dirsi passando all'esame della domanda di responsabilità aquiliana: ed invero, richiamandosi anche a quanto sopra già esposto, emerge senza ombra di dubbio come il notaio convenuto non abbia posto in essere alcuna condotta illegittima e si sia limitato ad eseguire con normale diligenza il mandato professionale conferitogli dai sigg.ri Vi. e Be., di autenticazione di una scrittura privata di cessione di quote sociali. Il professionista ha adempiuto al suo obbligo di prestare il proprio ministero quando richiesto (art. 27 legge notarile), ha autenticato una scrittura valida ed efficace fra le parti richiedenti, ha assicurato alle stesse lo scopo tipico dell'atto e il risultato pratico da esse voluto.

È vero che nella scrittura non è inserito l'avvertimento del notaio circa la possibilità che la mancata osservanza della procedura di cui all'articolo 10 dello Statuto sociale sui diritti di gradimento e di prelazione degli altri soci avrebbe potuto portare all'inefficacia dell'atto nei confronti della società e degli altri soci (a tal proposito nessun rilievo probatorio nei confronti degli attori può avere la liberatoria prodotta dal notaio con la comparsa di risposta, trattandosi di atto di privo di data certa) ma è altrettanto vero che di tale omissione potrebbero lamentarsi solo le parti dell'atto e non i terzi quali gli odierni attori i quali, a ben vedere, hanno eventualmente subito effetti pregiudizievoli non da tale omesso avvertimento notarile, ma dall'atto di costituzione di pegno in sé, che con ogni probabilità il Bi. e la Be. hanno stipulato ben sapendo del diritto di gradimento e di prelazione della socia Ca. e nonostante lo stesso.

Detto in altro modo è piuttosto chiaro che non l'omissione del notaio ma la volontà delle parti dell'atto di costituzione di pegno e l'atto in sé sono stati causa efficiente di eventuali danni sofferti dagli attori, e ciò è tanto vero che se anche l'avvertimento di cui sopra fosse stato inserito nell'atto di cessione nulla sarebbe cambiato per gli attori, i quali si sarebbero in ogni caso trovati di fronte ad un negozio valido ed efficace tra le parti (anche se da loro - rectius dalla sola Ca. in quanto socia - impugnabile).

Per aversi una qualche efficienza causale dell'omissione attribuita al notaio gli attori avrebbero dovuto allegare e provare che se il notaio avesse avvertito il Bi. e la Be. della possibile inefficacia della cessione di quote nei confronti della società e della socia Ca., essi non avrebbero stipulato l'atto, il che è precisamente il contrario di quanto affermato in atto di citazione, ove si espone che il Bi. ha agito di nascosto e di proposito violando un asserito accordo fiduciario con Za. e al fine di danneggiarlo.

In sede di comparsa conclusionale gli attori insistono molto sul fatto che il notaio avrebbe dovuto chiedere l'esibizione della documentazione atta a provare che era stata seguita dal Bi. la procedura di cui all'art. 10 dello Statuto: tuttavia, ammesso e non concesso che un tale obbligo incombesse sul notaio, è evidente che anche in tal caso la condotta omissiva attribuita al notaio avrebbe una qualche efficienza causale solo ipotizzando che, non essendo il Bi. in grado di produrre la suddetta documentazione, il

notaio si sarebbe rifiutato di autenticare la scrittura: il che non è in alcun modo sostenibile, vigendo come detto per il notaio l'obbligo di prestare la sua assistenza in atti validi ed efficaci fra le parti come quello in oggetto, ed essendo la tutela dei terzi titolari di diritti di gradimento e prelazione affidata ad altre norme (in particolare la già menzionata inefficacia della costituzione del pegno nei confronti della società e degli altri soci, vedi supra pag. 6).

In conclusione appare evidente che ogni rimostranza gli attori avrebbero dovuto rivolgerla solo contro il Bi. e la Be., autori della violazione statutaria lamentata, e a loro richiedere il risarcimento dei danni riportati.

Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 147/22, tabella 2, causa di valore indeterminabile alto, valori medi, con dimezzamento della fase di trattazione/istruttoria che non ha comportato l'assunzione di prove.

Non si fa luogo a condanna ex art. 96 u.c. c.p.c. non ravvisandosene i presupposti.

P.Q.M

Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione,

rigetta la domanda attorea;

condanna Za. Gi. e Ca. Fr. al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, che liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre al 15% sul compenso per spese generali, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Alessandria, il 30 dicembre 2022

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 GEN. 2023.